

Il distacco nelle Reti di impresa

Il particolare istituto del distacco nei Contratti di rete è stato introdotto recentemente, infatti, in forza della Legge n. 99 del 9 agosto 2013, legge di conversione con modifiche del D.L. n. 76/2013, sono state apportate significative modifiche all'istituto del distacco del lavoratore, disciplinando lo stesso con riferimento ai Contratti di rete tra imprese ed al principio di codatorialità.

Nello specifico il Decreto Lavoro ha introdotto nell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 il comma 4-ter che dispone "*Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 c.c.*"

La norma non solo prefigura una disciplina speciale del distacco per le imprese in Rete, ma introduce anche l'istituto della codatorialità, una novità nel panorama della legislazione del lavoro.

Il distacco è l'istituto disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, in virtù del quale un datore di lavoro, al fine di soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto, per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 3 del 2004, ha quindi riconosciuto che i requisiti di legittimità del distacco sono da rinvenire nell'esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro, nella temporaneità del distacco e nello svolgimento da parte del soggetto distaccato di una specifica attività lavorativa.

Con le riforme del 2013, l'istituto del distacco di personale si arricchisce di una nuova ipotesi la quale non può prescindere dal Contratto di rete, come sancito dallo stesso comma 4-ter nella parte in cui prevede "*...il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa...*".

Ma il Contratto di rete è solo uno dei mezzi attraverso cui si realizza la cooperazione tra imprese, il collegamento infatti può realizzarsi nella forma del consorzio e delle società consortili, oppure attraverso la creazione di *joint venture*, o anche nella forma di gruppo di società, piramidale o paritetico. La Rete quasi sempre costituisce una risposta ad un'esigenza di cooperazione in assenza di un'integrazione proprietaria, quindi, rappresenta strumento complementare al gruppo di imprese caratterizzato dal controllo proprietario.

Le novità introdotte dalla l. n. 99/2013 prevedono che in presenza di un Contratto di rete, gli elementi tipici del distacco quali l'interesse, la temporaneità e lo svolgimento di una specifica attività lavorativa, vengono solo presunti; facilitando senza dubbio la collaborazione reciproca tra imprese. Infatti la ratio di tale norma può essere riscontrata solo con la necessità di rendere tale passaggio più semplice e quindi facilitare la collaborazione.

Relativamente quindi a questo interesse automatico, la norma sancisce "l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete ", si evince come la disposizione normativa incida specificatamente sui profili concernenti la sussistenza di un interesse in capo al distaccante.

Il D.L. n. 76/2013 individua in maniera automatica, una presunzione assoluta circa l'interesse in capo al datore di lavoro aderente al Contratto di rete, di distaccare un proprio dipendente presso un'altra azienda che, a sua volta, ha sottoscritto lo stesso contratto di rete. Secondo il dettato normativo, l'interesse del datore opera in maniera automatica per il solo fatto di trovarsi all'interno della Rete.

Il Ministero del Lavoro ha poi fornito dei chiarimenti con la circolare n. 35/2013, specificando che ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un Contratto di rete tra distaccante e distaccatario.

Salvo che non si opti per il modello della Rete soggetto, la dottrina civilistica ritiene che le imprese mantengano una propria autonomia non solo giuridica ma anche economica oltre la Rete. Sicché la Rete rappresenta solo una parte, sebbene rilevante, delle attività svolte dalle imprese e la finalità della nuova disposizione sul distacco è proprio quella di rendere più agevole la mobilità della manodopera all'interno della Rete, per il raggiungimento degli obiettivi che con la stipulazione del Contratto di rete le imprese si sono prefissati.

AVVOCATO ARMANDO CASTAGNA